

Un quesito su riversamento da vasca aziendale o con tubatura ma da bidoni

Domanda: In sede di controllo sugli scarichi in alcuni casi si verificano casi particolari. Infatti pur esistendo una tubazione (che qualifica tale impianto come uno scarico) poi si nota – ad esempio – che tale tubazione deriva da una vasca aziendale di accumulo di liquami o che il liquame stesso è riversato dentro la condotta da una serie di bidoni o altri contenitori. Come si possono qualificare tali tipi particolari di scarichi?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Il nostro lettore parte da un grave equivoco di fondo e preliminare (in realtà molto diffuso): ritiene che in sede aziendale laddove si rileva una tubatura che veicola verso l'esterno del liquame residuale, automaticamente ci si trovi di fronte ad uno "scarico" formale disciplinato dalla parte terza del D.Lgs n. 152/06. Questo è profondamente errato, ed è fonte di frequenti e conseguenti letture fuorvianti della norma per gli organi di vigilanza, ma anche per i titolari di aziende ed uffici amministrativi della P.A.

Infatti, se uno "scarico" in genere può essere costituito da una tubatura (ma non solo), non è detto che sempre e comunque una tubatura sia indizio certo di uno "scarico...."

Infatti lo "scarico" ufficiale – così come definito dalla parte terza del T.U. ambientale – presuppone una serie di elementi costitutivi che devono coesistere, e tra questi il riversamento diretto da una fonte produttiva verso un corpo ricettore in via diretta senza stasi ed interruzioni (verosimilmente tramite una tubatura o condotta in senso generale). Ma se la fonte di tale riversamento – a sua volta – è una gestione di rifiuti liquidi (disciplinata dalla parte quarta del D.Lgs n. 152/06), non basta certamente riversare tali liquami (rifiuti liquidi) in una tubatura verso l'esterno per declassificare tali rifiuti in un'acqua reflua di scarico...

E questo in primo luogo se tutto ciò proviene da una vasca di accumulo aziendale.¹

¹ Dal volume **Scarichi & "Scarichi" - La disciplina normativa dei liquami aziendali, privati e pubblici tra regole e prassi** - di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente - Edizioni - 2011 - www.dirittoambientedizioni.net): " (...) Accade spesso che l'organo di vigilanza si trovi dinanzi a presunti "scarichi" costituiti da vasche di accumulo sulle quali poi sono innestate delle condutture per far riversare i reflui con cadenza periodica verso un corpo ricettore. Dunque, tale organo assume che si tratti di uno "scarico" entro il contesto del D.Lgs 152/06 parte terza sugli scarichi. Sulla base della costruzione giuridica sopra esposta, appare invece evidente che tale situazione non è mai stata né potrà più – ormai – essere classificata come "scarico" formale essendo venuto meno il presupposto essenziale del "riversamento diretto" sul corpo ricettore a causa della stasi in vasca. Dunque, la semplice esistenza di una conduttura non basta per trasformare in "scarico" quello che in realtà è uno smaltimento illegale di rifiuti liquidi verso un corso d'acqua pubblico o su un terreno. Se dalla vasca di accumulo si disperdono nell'area circostante per sovraccarico rivoli o ruscellamenti di reflui, si tratta di "scarichi" abusivi? Certamente no, per i motivi appena esposti. Si tratterà di rifiuti liquidi che vengono dispersi e quindi smaltiti abusivamente su terreno o acque e dunque il sistema sanzionatorio va ricercato entro il contesto del D.Lgs 152/06 parte quarta sui rifiuti. (...)".

Infatti tale vasca è comunque e sempre un deposito temporaneo o uno stoccaggio (secondo i casi) di rifiuti liquidi aziendali ed è soggetta – pertanto – alle regole della citata parte quarta del T.U. ambientale. Far fuoriuscire tali liquami/rifiuti – poi – con una tubatura verso l'esterno (magari fiume o terreno) non trasforma il tutto in uno “scarico” ma è semplicemente uno smaltimento illegale (reato) di rifiuti liquidi tramite tubatura...


A maggior ragione, lo stesso va detto per l'ipotesi (non rara) nella quale si utilizza una tubatura (magari di per se stessa realmente abilitata come uno “scarico” per altri usi) per riversarci poi dentro ad un certo punto dei liquami residuali contenuti in bidoni (rifiuti liquidi)²: anche in questo caso ci troveremo di fronte non ad una declassificazione impropria del rifiuto liquido in un'acque reflua di scarico, ma anche qui di fronte uno smaltimento illegale (reato) di rifiuti liquidi tramite tubatura...

Pubblicato il 23 gennaio 2011

² Dal volume **Scarichi & “Scarichi” - La disciplina normativa dei liquami aziendali, privati e pubblici tra regole e prassi** - sopra citato“ (...) Laddove – in via ipotetica – in un'azienda si procedesse con il riversare il contenuto di eventuali bidoni nei quali è compreso il rifiuto liquido nella tecnologia della conduttura adibita allo “scarico”, non si avrebbe certamente l'effetto legale di trasformare per ciò solo questi “rifiuti liquidi” in uno “scarico” disciplinato dal D.Lgs 152/06 parte terza. In realtà, questa operazione costituirebbe senza dubbio un'attività di smaltimento illegale di ordinari rifiuti liquidi usando una tecnologia adibita a uno scarico in senso lato, ma che – certamente – non farebbe mutare la qualità di rifiuto liquido del reflu e, quindi, il sistema sanzionatorio resterebbe incardinato totalmente e profondamente all'interno del D.Lgs 152/06 parte quarta sui rifiuti. Pertanto, non vi è dubbio che non può essere la tecnologia utilizzata a poter determinare naturalmente lo spostamento di normativa. Il sistema sanzionatorio resta naturalmente agganciato a tale concetto. In questo ultimo caso avremo una forzatura fraudolenta della cosiddetta porta d'ingresso figurativa dalla parte quarta alla parte terza del D.Lgs 152/06 e un inserimento completamente illegittimo e penalmente illecito di un rifiuto liquido in senso stretto dentro l'irregolare alveo normativo del regime sugli scarichi. (...)”.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Per un approfondimento in termini semplificati delle tematiche giuridico/ambientali segnaliamo il volume:



www.dirittoambiente.net

(edizione gennaio 2011)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.